

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1651

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LION, FUNDARÒ, CAMILLO PIAZZA

Disposizioni per l'incremento di trattamenti
pensionistici di guerra

Presentata il 18 settembre 2006

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da tempo il Parlamento ha riconosciuto più che legittima l'aspirazione dei titolari di trattamento pensionistico di guerra ad ottenere l'adeguamento economico delle proprie pensioni, adeguamento che riteniamo non sia ulteriormente procrastinabile, considerato che siamo ormai a sessant'anni dalla fine dell'ultimo conflitto mondiale.

Nonostante la legislazione stessa abbia solennemente sancito il principio dell'equo risarcimento del danno subito da cittadini che hanno sacrificato la loro integrità fisica al servizio della collettività nazionale, i provvedimenti approvati negli ultimi anni sono stati parziali e insoddisfacenti.

Per quanto concerne i trattamenti pensionistici diretti, basti osservare che coloro

che hanno perduto il 100 per cento della propria integrità fisica (1^a categoria semplice) percepiscono attualmente solo 650,22 euro e che alle successive categorie, pur tenendo conto di una percentuale di invalidità via via inferiore, spettano somme che non esitiamo a definire irrisorie.

Altrettanto dicasi per le vedove e gli orfani titolari dei trattamenti previsti dalle tabelle G e N, allegate al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, che percepiscono importi pensionistici per lo più assai lontani da quel 60 per cento della pensione del dante causa riconosciuto ai trattamenti ordinari.

Riteniamo inoltre doveroso proporre un analogo aumento anche per gli assegni di superinvalidità della tabella E allegata al medesimo testo unico, spettanti agli invalidi di 1^a categoria colpiti da infermità particolarmente gravi (cecità, amputazione degli arti, infermità mentali, eccetera) e, di conseguenza, per gli assegni supplementari, pari al 50 per cento di quelli di superinvalidità, percepiti dalle vedove che hanno prestato con grande sacrificio assistenza al coniuge invalido fino al momento del decesso.

Pur consapevoli che gli aumenti previsti dalla presente proposta di legge

rispondono solo in minima parte alle aspettative dei pensionati di guerra, riteniamo che la loro approvazione, che auspichiamo avvenga celermente in considerazione dell'età ormai avanzata dei soggetti interessati e della costante e naturale diminuzione delle partite di pensione (attualmente il 15 per cento rispetto all'anno precedente), costituirebbe un primo segnale di una rinnovata attenzione da parte del Parlamento e del Governo alle richieste di una categoria particolarmente benemerita, la cui vita è stata segnata dalle sofferenze arretrate dalla guerra.

CALCOLO ONERE 20 PER CENTO
TABELLA N

Cat.	Aumento 20%	Numero partite 2005	Onere mensile	Onere annuo
2 ^a	33,34	8.003	266.820	3.201.840
3 ^a	29,46	5.510	162.324	1.947.888
4 ^a	25,85	8.429	217.889	2.614.668
5 ^a	22,17	14.479	320.999	3.851.998
6 ^a	18,47	20.763	383.492	4.601.904
7 ^a	16,96	30.083	510.207	6.122.484
8 ^a	16,50	51.656	852.324	10.227.888
TOTALE			2.714.055	32.568.670
TOTALE ONERE				32.568.670

TABELLA G
VEDOVE, ORFANI E VEDOVE DI GRANDI INVALIDI

Aumento 20%	Numero partite 2005	Onere mensile	Onere annuo
57,29	77.242	4.425.194	53.102.330
TOTALE		4.425.194	53.102.330
TOTALE ONERE			53.102.330

TABELLA C

Cat.	Aumento 20%	Numero partite 2005	Onere mensile	Onere annuo
1 ^a	100,94	7.361	743.019	8.916.228
2 ^a	90,83	4.900	445.067	5.340.804
3 ^a	80,61	3.474	280.039	3.360.468
4 ^a	70,76	4.896	346.440	4.157.280
5 ^a	60,65	8.235	499.452	5.993.424
6 ^a	50,55	12.689	641.428	7.697.136
7 ^a	40,43	16.565	669.722	8.036.664
8 ^a	30,32	29.552	896.016	10.752.192
TOTALE			4.521.183	54.254.196
TOTALE ONERE				54.254.196

GRANDI INVALIDI
ASSEGNO DI SUPERINVALIDITÀ

Let.	Aumento 20%	Numero partite 2005	Onere mensile	Onere annuo
A	290,99	1.054	306.703	3.680.436
A-bis	261,89	141	36.926	443.112
B	232,78	182	42.365	508.380
C	203,68	14	2.851	34.212
D	174,59	26	4.539	54.468
E	145,49	339	49.321	591.852
F	116,38	1.101	128.134	1.537.608
G	87,29	2.152	187.848	2.254.176
H	58,19	129	7.506	90.072
1 ^a Int.	29,09	1.952	56.783	681.404
TOTALE			822.976	9.875.720
TOTALE ONERE				9.875.720

VEDOVE DI GRANDI INVALIDI
ASSEGNO SUPPLEMENTARE

Let.	Aumento 20%	Numero partite 2005	Onere mensile	Onere annuo
A	145,49	706	102.715	1.232.580
A-bis	130,94	377	49.364	592.368
B	116,39	2.064	240.288	2.883.456
C	101,84	21	2.138	25.656
D	87,29	64	5.586	67.032
E	72,74	383	27.859	334.308
F	58,19	4.307	250.624	3.007.488
G	43,66	7.202	314.439	3.773.268
H	29,09	128	3.723	44.676
1 ^a Int.	14,54	2.653	38.574	462.888
TOTALE			1.035.310	12.423.720
TOTALE ONERE				12.423.720
ONERE COMPLESSIVO			162.224.636	

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I trattamenti economici previsti dalle tabelle C, G, N ed E allegate al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, sono aumentati del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2007.

2. In conseguenza dell'aumento operato sugli importi relativi alla tabella E allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, da ultimo, dal comma 1 del presente articolo, l'assegno supplementare spettante alle vedove dei grandi invalidi ai sensi dell'articolo 38, commi quarto e quinto, del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni, è aumentato del 20 per cento.

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in 162.224.636 euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,30



15PDL0017990